

Da: Avv. Maria Agovino <avvmariaagovino@pec.giuffre.it>
Inviato: giovedì 16 gennaio 2025 19:33
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: richiesta pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti relativo alla procedura di ristrutturazione dei debiti n. 119-1/2024 PU Tribunale Cosenza
Allegati: 27101771s.pdf

Pregiatissimo Sig. Presidente ,
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Tribunale di Cosenza, in ottemperanza a quanto disposto dal Sig. Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio del Tribunale di Cosenza, con la presente invio in allegato copia del provvedimento del 14/01/2025 relativo alla proc. N. 119-1/2024 PU (ristrutturazione dei debiti) promosso da Avolio Antonietta Irene, con cui il predetto Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti nella apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della Giustizia) .

In attesa di cortese riscontro , porgo cordiali saluti

Maria Agovino
(OCC)

Avv. Maria Agovino
Piazza Gullo n. 6
87100-COSENZA
Tel 0984/209477
Cell 335/5388666
Mail:agovino.maria@tin.it
PEC : avvmariaagovino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE TRIESTINO DI COSENZA
Visto: *Si autorizza e si trasmette
alla cancelleria competente per lo
adempimento.*
Cosenza, li 20-1-2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P.P.
D.ssa Maria Luisa Mangione




TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 119-1/2024 PU (ristrutturazione dei debiti)

**Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(artt. 67-70 CCII)**

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata nell'interesse di Irene Antonietta Avolio e le successive integrazioni;

esaminata la proposta e la documentazione allegata al piano;

osservato, anzitutto, che ai sensi dell'art. 67, co 2, CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68, II co, CCII è previsto che *“Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.”* e che il co. III prevede che *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*;

rilevata che la documentazione sopra elencata appare essere completa;
osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, avv. Maria Agovino

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile in quanto con la successiva integrazione il gestore della crisi ha rappresentato come il debito nei confronti della sig.ra Silvana Avolio non sia chirografario ma privilegiato, in quanto trattasi della restituzione dell'imposta di successione pagata dalla sig.ra Avolio in solido;

vista la richiesta di sospensione della procedura pignoramento presso terzi di cui al n. R.G.E. 759/2024, azionata dinanzi al Tribunale di Cosenza, sez. Esecuzioni mobiliari e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; letto l'art. 70 CCII;

ritenuto che la mancata concessione della misura protettiva comprometterebbe la fattibilità del piano;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

sospende la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G. 759/2024 es. mob. e la conseguentemente la sospensione della trattenuta di un quinto sullo stipendio della sig.ra Irene Antonietta Avolio;

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Manda la cancelleria per le comunicazioni

Cosenza, 14/01/2025 .

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

TRIBUNALE DI COSENA – UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**PROC. N. 119-1/2024 PU – (ristrutturazione del debito)****Relazione INTEGRATIVA ex. art 67 e ss. CCII**

L'avv. Maria Agovino, con studio in Cosenza alla piazza Gullo n. 6, telefono/fax 0984/209477, cell. 335/5388666, PEC: avvmariaagovino@pec.giuffre.it, nella qualità di professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e succ. mod. D. Lgs. 14/19, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra **AVOLIO Irene Antonietta**, nata ad Acquappesa (Cs) il 14/06/1964 e residente a Montalto Uffugo in Via Ragusa n. 7, C.F. VLA64H54A041D, alla luce delle verifiche effettuate, deposita la prescritta relazione.

PREMESSO

- che il Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio con provvedimento del 5/12/24 disponeva il deposito, a cura del gestore della crisi, di relazione integrativa atta a motivare l'eccezione applicata al credito chirografario di Avolio Silvana rispetto agli altri creditori chirografari .

Tanto premesso, il sottoscritto gestore espone quanto appresso :

la sig.,ra Avolio Silvana, creditrice chirografaria dell'istante Avolio Irene Antonietta, a seguito di notifica di atto di precetto fondato sui titoli esecutivi allegati (1-2-3), proseguiva l'azione esecutiva mediante notifica di atto di pignoramento presso terzi notificato nel mese di maggio 2024. La procedura veniva iscritta al n. 759/24. e la prima udienza fissata al 5/6/24.

La creditrice Avolio Silvana, a mezzo del proprio avvocato Alfonso Guaragna, pignorava il quinto dello stipendio della odierna debitrice Avolio Antonietta Irene e, a seguito della dichiarazione positiva del terzo Poste Italiane – presso cui la debitrice risulta essere dipendente-, venivano accantonate € 147,71 mensili con una attuale disponibilità di accantonamento di un totale di € 1.326,69 come indicato nel piano .

Si evidenzia che ad oggi, nonostante il rinvio della procedura ad altra udienza in attesa dell'esito della procedura de qua, non ha promosso intervento alcun altro creditore, sebbene i creditori inseriti nel piano fossero stati resi edotti dell'esistenza del pignoramento e avessero altresì precisato il proprio credito .



Nell'attribuire il 100% del credito alla sig.ra Avolio Silvana, il gestore ha tenuto in debito conto, oltre che dell'alea -intesa come possibilità concreta di assegnazione di tutte le somme accantonate e delle future trattenute sullo stipendio mensile - derivante dalla procedura esecutiva in corso, anche del fatto che per parte del credito azionato dalla suddetta creditrice non si può fare riferimento ad alcun "merito creditizio" in quanto trattasi in parte di ripetizione di somme anticipate dalla stessa a titolo di tributi e tasse derivanti da collazione e riassegnazione di quote ereditarie.

Infatti, l'origine del credito oggi vantato dalla Avolio Silvana nei confronti della debitrice è in parte di natura privilegiata, trattandosi di pagamento di quota parte di tassa di successione.

Tuttavia, nel caso in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse di non condividere la suddivisione originariamente proposta, si propone una soluzione alternativa che prevede lo stesso arco temporale del piano (86 rate) nonché la medesima somma mensile a carico della debitrice (€ 350,00).

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA alternativa a quella originariamente formulata

TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE : euro 3.441,62

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI: euro 4.084,83

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI: euro 63.667,12

La ricorrente intende avvalersi della possibilità offerta dall'art. 67, comma 5, del CCII, proseguendo al rimborso pari al 100% del mutuo ipotecario alle regolari scadenze e che, pertanto, sarà estromesso dalla proposta di pagamento.

La disponibilità finanziaria viene offerta nell'importo di **Euro 350,00 mensili** (a cui si dovrà aggiungere la rata del mutuo pari a circa € 700,00 mensili) per una durata di 86 mesi (7 anni e 2 mesi).

- 1) **pagamento pari al 100% dei crediti in prededuzione:** residuo compenso OCC
€ 3.441,62;



2) pagamento al 100% dei crediti privilegiati: € 4.084,83;

3) pagamento pari al 37% di tutti i crediti chirografari : € 23.556,83

TOTALE PIANO: € 3.441,62 + € 4.084,83 + € 23.556,83 = € 31.083,28

La sig.ra Avolio Irene Antonietta, anche in tale seconda ipotesi, offrirebbe una iniziale somma pari ad € 1.326,69 a decorrere dal mese di gennaio 2025.

Detta somma corrisponde alle prime 9 rate pignorate sullo stipendio della Avolio (€ 147,41 per ciascuna mensilità a decorrere dal maggio 2024). Infatti, ipotizzando che, in virtù della presente procedura l'esecuzione mobiliare possa essere dichiarata estinta entro fine gennaio 2025, a quella data sarebbero ben 9 le mensilità (nella misura di un quinto dello stipendio) che verrebbero svincolate e ritornerebbero nella disponibilità della Avolio.

In tal caso, la stessa corrisponderebbe in unica soluzione la somma di € 1.326,69 (147,41 x 9).

**Totale piano (€ 31.083,28– 1.326,69 accantonamento del c/o III) = € 29.756,59 : 350,00
: 86 rate (7 anni e 2 mesi) con l'ultima rata pari ad un importo di € 6,59 (vedi Tabella B).**

A conclusione della presente integrazione, il sottoscritto professionista Gestore della Crisi , nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza si rimette alle determinazioni del Tribunale adito in merito alla Omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti per come proposto alla TABELLA "A" della relazione particolareggiata o della TABELLA "B" allegata alla presente relazione integrativa e che si propone in via alternativa.

Con osservanza

Cosenza, 09/12/2024

In Fede

Il Gestore della Crisi
avv. Maria Agovino

